

REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/89 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1989

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 prevede che le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento siano elaborate alle luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2220/89⁽³⁾, fissa le regole tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque della Comunità;

considerando che è opportuno per motivi di ordine pratico, ritoccare lievemente nel Firth of Clyde (sottozona VI del CIEM) la linea di separazione tra la zona in cui la dimensione minima delle maglie è di 80 mm e quella in cui tale dimensione minima è di 90 mm;

considerando che visto il più recente parere scientifico si dovrebbero adottare disposizioni per aumentare la dimensione delle maglie per la pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) e del gambero (*Parapenaeus longirostris*, *Aristeus antennatus* e *Aristaeomorpha foliacea*) nella regione 3;

considerando che è necessario ridurre le catture di naselli di piccola taglia le cui riserve sono sfruttate nella regione 3 in stretta associazione con la pesca dello scampo; che recenti esperienze sull'impiego della rete da traino selettiva nella pesca dello scampo evidenziano che questo attrezzo consente di ridurre notevolmente le catture di naselli di piccola taglia senza influire sulle catture delle specie bersaglio; che l'impiego della rete da traino selettiva può inoltre favorire un incremento qualitativo dei pesci catturati e migliorare,

di conseguenza, il reddito dei pescatori; che è quindi opportuno incentivare l'impiego della rete da traino selettiva nella pesca dello scampo della regione 3;

considerando che visti gli ultimi pareri scientifici è necessario aumentare la taglia minima prescritta per lo sbarco della spigola in modo da proteggere gli individui giovani delle riserve di spigola, nel quadro di una gestione efficace a lungo termine delle risorse nelle regioni 2 e 3;

considerando che i risultati degli ultimi esperimenti relativi alla selettività delle reti da traino impiegate per la pesca del rombo giallo e della sogliola fasciata hanno dimostrato che le taglie minime stabilite per lo sbarco di queste due specie non sono conformi alle maglie minime prescritte per la regione 3 e che esse devono pertanto essere diminuite;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, nella regione 2 i dati per la zona geografica «Ad ovest della Scozia e Rockall (sottozona VI CIEM)» sono sostituiti dai dati figuranti nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato I, nella regione 3 i dati che figurano per la zona geografica «Tutta la regione» e che riguardano le seguenti specie bersaglio autorizzate:
 - Gambero (*Parapenaeus longirostris*, *Aristeus antennatus* e *Aristaeomorpha foliacea*) e
 - Scampo (*Nephrops norvegicus*),
 sono sostituiti dai dati figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
- 3) Nell'allegato II, i dati relativi alle dimensioni minime del rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) della spigola (*Dicentrarchus labrax*) e della sogliola fasciata (*Dicologlossa cuneata*) sono sostituiti dai dati figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 288 del 11. 10. 1986, pag. 6.

(3) GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 6.